

BVGer A-5207/2015 vom 23. Juni 2016

Bundesverwaltungsgericht, 2016-06-23, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_A-5207_2015

FR: TAF A-5207/2015 du 23 juin 2016

IT: TAF A-5207/2015 del 23 giugno 2016

Regeste

Espropriazione

Erwägungen

E. 1.1

Il Tribunale amministrativo federale è competente per decidere il presente gravame giusta gli artt. 1 e 31 segg. LTAF, in relazione con l'art. 77 cpv. 1 della legge federale del 20 giugno 1930 sull'espropriazione (LEspr, RS 711). Giusta l'art. 77 cpv. 2 LEspr, fatte salve disposizioni contrarie contenute nella LEspr stessa, alla procedura di ricorso davanti al Tribunale amministrativo federale si applica la LTAF e quindi, in base al rinvio di cui all'art. 37 LTAF, la PA.

E. 1.2

Le tre decisioni della CFS relative all'anticipata immissione in possesso - ovvero: decisione del 12 agosto 2015 (A-5207/2015), decisione incidentale del 21 agosto 2015 (A-5208/2015), decisione di esecuzione del 9 novembre 2015 (A-7481/2015) - sono state tutte impugnate dai ricorrenti con atto tempestivo (cfr. art. 22 segg. PA, art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di forma e di contenuto previste dalla legge (cfr. art. 52 PA).

E. 2

Il Tribunale amministrativo federale, chiamato a statuire nella presente vertenza, deve esaminare d'ufficio non solo la qualità per ricorrere dinanzi ad esso, ma anche la qualità di parte (cfr. Benoît Bovay, Procédure administrative, 2a ed. 2015, pag. 177 e pag. 481; Vera Marantelli/Said Huber, in: Waldmann/Weissenberger [ed.], VwVG, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2a ed. 2016, n. 5 ad art. 48 PA; parimenti sentenza del TAF A-4887/2011 del 2 maggio 2013 consid. 2). Nel caso in disamina, si tratta di stabilire se i ricorrenti, quali locatari del « Y. _____ » ubicato sulla particella n. (...) RFD del Comune di X. _____, sono legittimati ad impugnare dinanzi al Tribunale amministrativo federale le tre decisioni in oggetto relative all'anticipata immissione in possesso emanate dalla CFS sulla base dell'art. 76 cpv. 2 LEspr, vantando pretese d'indennizzo nei confronti dell'espropriante. Per poter rispondere a detto quesito (cfr. consid. 2.3 del presente giudizio), occorre esaminare se i presupposti di cui agli artt. 6 e 48 PA e di cui all'art. 78 cpv. 1 LEspr (cfr. consid. 2.1 del presente giudizio) risultano in concreto adempiuti. A tal fine, occorrerà precisare dapprima la qualità di parte e la qualità ricorsuale dei locatari nell'ambito di una procedura d'approvazione dei piani di un progetto ferroviario comportante l'espropriazione, in rapporto alle pretese d'indennizzo per rescissione anticipata del contratto di locazione (cfr. consid. 2.2 del presente giudizio).

E. 2.1.1

Chi può rivendicare la qualità di parte ai sensi degli artt. 6 e 48 PA, può postulare l'emanazione di una decisione da parte dell'autorità competente. L'autorità addita deve in tal caso esaminare d'ufficio se per il richiedente sussiste un interesse degno di protezione a che venga emanata una siffatta decisione. In difetto di un tale interesse e conseguentemente della qualità di parte, detta autorità non deve entrare nel merito della richiesta (cfr. DTF 130 II 521 consid. 2.5; sentenza del TAF A-4887/2011 del 2 maggio 2013 consid. 2.1.1; Marantelli/Huber, op. cit., n. 18 ad art. 6 PA).

E. 2.1.2

Giusta l'art. 6 PA, sono parti le persone i cui diritti od obblighi potrebbero essere toccati dalla decisione o le altre persone, gli organismi e le autorità cui spetta un rimedio di diritto contro la decisione. In altre parole possono essere parti solo coloro che sono materialmente destinatari della decisione - ovvero coloro che hanno un interesse degno di protezione a che un dato rapporto giuridico venga disciplinato nella stessa - come pure coloro che sulla base dell'art. 48 PA risultano poi legittimati a ricorrere contro la medesima (cfr. Marantelli/Huber, op. cit., n. 3, 7 e 16 ad art. 6 PA; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, n. 1487 e segg.). Di fatto, la qualità di parte di cui all'art. 6 PA è definita in funzione della qualità per ricorrere di cui all'art. 48 PA (cfr. sentenza del TAF A-4887/2011 del 2 maggio 2013 consid. 2.1.2; Piermarco Zen-Ruffinen, Droit administratif, Partie générale et éléments de procédure, 2a ed. 2013, n. 468 seg.).

E. 2.1.3

In concreto, la legittimazione ricorsuale è retta non solo dall'art. 48 cpv. 1 PA, ma anche dall'art. 78 cpv. 1 LEspr.

E. 2.1.3.1

Giusta l'art. 48 cpv. 1 PA, dispone della qualità per ricorrere chiunque ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo (cfr. lett. a; aspetto formale della legittimazione), è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (cfr. lett. b-c; aspetti materiali della legittimazione). Affinché venga riconosciuta ad un ricorrente la qualità per ricorrere ai sensi dell'art. 48 cpv. 1 PA i tre predetti presupposti ivi elencati devono essere adempiuti cumulativamente (cfr. sentenza del TAF A-4887/2011 del 2 maggio 2013 consid. 2.1.3; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n. 2.60; Isabelle Häner, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, n. 3 ad art. 48 PA).

E. 2.1.3.2

Giusta l'art. 78 cpv. 1 LEspr, sono legittimati a ricorrere le parti principali, nonché i titolari di diritti di pegno immobiliare, di oneri fondiari e di usufrutti, nella misura in cui la decisione della CFS cagioni loro una perdita. Quali parti principali sono essenzialmente intese l'espropriante e l'espropriato. Accanto ai proprietari, i conduttori e gli affittuari rientrano tra gli espropriati nella misura in cui partecipano alla procedura avanzando pretese d'indennità ai sensi dell'art. 23 cpv. 2 e dell'art. 37 LEspr (cfr. sentenza del TF 1C_466/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 1.1; art. 72 dell'allora progetto di LEspr di cui al Messaggio del 21 giugno 1926 concernente il progetto di legge sull'espropriazione, in: FF 1926 II 391; Heinz Hess/Heinrich Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, vol. I, 1986, n. 3 seg. ad art. 67 LEspr, n. 3 seg. ad art. 78 LEspr). Più concretamente, ai sensi dell'art. 78 cpv. 1

LEspr, l'espropriazione deve cagionare ai conduttori e agli affittuari una perdita, ovvero un danno o un pregiudizio, per il quale essi possono chiedere un'indennità espropriativa ai sensi dell'art. 23 cpv. 2 LEspr (al riguardo, cfr. consid. 2.2.5 del presente giudizio). Nel caso del contratto di pigione o di affitto concluso anteriormente all'apertura della procedura d'espropriazione, di regola il danno deriva dalla rescissione prematura del predetto contratto in ragione dell'espropriazione, rispettivamente dalla restrizione degli altri diritti contrattuali, in particolare allorquando l'uso normale, conforme al contratto di locazione o di affitto, viene limitato o reso impossibile dall'espropriazione (cfr. Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, *Aménagement du territoire, construction, expropriation*, 2001, n. 1188; Raphaël Eggs, *Les « autres préjudices » de l'expropriation, L'indemnisation au-delà du modèle fondés sur la valeur vénale*, 2013, n. 697 segg.). Il diritto all'indennizzo presuppone infatti che in corrispondenza del pregiudizio avanzato dall'espropriato - indipendentemente dalla sua natura - sussista un nesso di causalità naturale e adeguata con l'espropriazione, e meglio, con la soppressione, la modifica o il trasferimento del diritto espropriato, in casu del contratto di pigione o di affitto (cfr. Pierre Moor, *Droit administratif*, vol. III, 1992, pag. 415; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n. 1137; Eggs, op. cit., n. 649 segg.). Secondo il corso ordinario delle cose e dell'esperienza generale della vita, l'espropriazione deve essere propria a produrre un effetto del genere di quello che si è realizzato. Il mancato reddito è indennizzato soltanto nella misura in cui, senza l'espropriazione, lo stesso si sarebbe realizzato con certezza, o almeno con alta verosimiglianza. Una semplice probabilità o aspettativa, fondata su delle considerazioni congiunturali o economiche, o su delle previsioni future senza fondamenti precisi, non basta (cfr. Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n. 1138). In assenza di detto nesso di causalità, per i conduttori e gli affittuari non sussiste pertanto alcun diritto d'indennizzo (cfr. [tra le tante] sentenze del TAF A-1586/2013 del 23 luglio 2014 consid. 5.3; A-8333/2010 del 29 aprile 2013 consid. 3.4) e, come tale, neppure una perdita ai sensi dell'art. 78 cpv. 1 LEspr.

E. 2.1.3.3

Sia per l'art. 48 cpv. 1 PA, sia per l'art. 78 cpv. 1 LEspr, la legittimazione ricorsuale è riconosciuta ai conduttori e agli affittuari, soltanto nella misura in cui hanno partecipato alla procedura dinanzi all'autorità inferiore, ciò che nell'ambito dell'approvazione dei piani di un progetto ferroviario (in casu, prolungamento binario 36 tratta Bellinzona - Giubiasco) comportante anche l'espropriazione si traduce - come verrà spiegato in dettaglio qui di seguito (cfr. consid. 2.2 del presente giudizio) - nella presentazione di pretese d'indennizzo mediante tempestiva opposizione.

E. 2.1.4

La legittimazione ricorsuale è un presupposto processuale, sicché in sua assenza il Tribunale amministrativo federale non entra nel merito del ricorso. Se la legittimazione ricorsuale difettava già dinanzi ad un'istanza inferiore, la decisione impugnata va invece annullata. Qualora un ricorrente perda poi in parte o completamente la propria legittimazione ricorsuale durante la procedura di ricorso, quest'ultima va stralciata dai ruoli in quanto divenuta priva d'oggetto (cfr. Marantelli/Huber, op. cit., n. 7 ad art. 48 PA). Quando la legittimazione ricorsuale dinanzi al Tribunale amministrativo federale non risulta chiaramente dalla decisione impugnata o dagli atti di causa, in virtù degli artt. 13 e 52 PA incombe ai ricorrenti l'obbligo di allegare i fatti a sostegno della loro legittimazione (cfr. per analogia DTF 133 II 249 consid. 1; sentenza del TF 1C_466/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 1.1; cfr. parimenti Marantelli/Huber, op. cit., n. 5 ad art. 48 PA).

E. 2.2.1

Con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2008 della legge federale del 18 giugno 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (LCoord, RU 1999 3071 segg.), la procedura d'espropriazione è stata incorporata all'approvazione dei piani, sicché tutte le obiezioni relative al progetto, che si tratti d'obiezioni relative al progetto stesso o d'obiezioni relative ad una misura d'espropriazione, come pure le pretese di indennità di espropriazione, devono essere inoltrate dinanzi all'autorità d'approvazione dei piani, la quale decide sulla compatibilità del progetto alla legislazione federale come pure sull'espropriazione. Le pretese d'indennità per espropriazione vengono poi demandate alla CFS del circondario competente una volta cresciuta in giudicato la decisione d'approvazione, le quali statuiscano al riguardo (cfr. Messaggio del 25 febbraio 1998 concernente la legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in: FF 1998 II 2029, 2038 [di seguito: Messaggio LCoord]; cfr. parimenti sentenze del TAF A-3197/2014 del 22 febbraio 2016 consid. 3.1; A-6547/2011 del 22 ottobre 2013 consid. 3.3; A-4988/2010 del 16 novembre 2011 consid. 3.3).

E. 2.2.2

Per quanto attiene agli impianti ferroviari, la procedura di approvazione dei piani è retta dagli artt. 18 segg. della legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr, RS 742.101) e, in subordine, dalla LEspr (art. 18a Lferr). La decisione d'approvazione dei piani compete all'UFT, il quale decide simultaneamente anche circa le opposizioni relative al diritto di espropriazione e dunque anche sull'entità dell'espropriazione (cfr. art. 18 cpv. 2 e 3 Lferr, art. 18h Lferr).

E. 2.2.3

Giusta l'art. 18e Lferr, in combinato disposto con l'art. 31 LEspr, al più tardi con il deposito pubblico della domanda, l'impresa ferroviaria deve inviare un avviso personale a tutti gli aventi diritto ad un'indennità risultanti dal registro fondiario o dai registri pubblici od a lui altrimenti noti, indicando ciò che chiede da ciascuno d'essi. In particolare, in virtù dell'art. 31 cpv. 1 LEspr, i conduttori e gli affittuari devono essere avvisati dall'impresa ferroviaria - parte espropriante - soltanto se il loro contratto di pigione o di affitto è annotato nel registro fondiario. L'impresa ferroviaria non è invece tenuta ad informare i titolari di diritti personali, quali i conduttori e affittuari del fondo da espropriare, allorquando il loro contratto di pigione o di affitto non figura nel registro fondiario, e ciò, quand'anche tali diritti possano essere potenzialmente oggetto di espropriazione ai sensi dell'art. 5 LEspr (cfr. DTF 116 Ib 386 consid. 3b; cfr. Hess/Weibel, op. cit., n. 6 segg. ad art. 32 LEspr). L'espropriante non è infatti sensato conoscere né il nome dei conduttori e degli affittuari il cui contratto di pigione o di affitto non è annotato a registro fondiario, né in che misura quest'ultimi potrebbero essere lesi dall'espropriazione e neppure se gli stessi appartengano o meno alla cerchia delle persone interessate ad un indennizzo di natura espropriativa (cfr. Hess/Weibel, op. cit., n. 6 ad art. 32 LEspr). Di fatto, se l'espropriazione lede dei contratti di pigione o d'affitto non annotati nel registro fondiario, incombe ai locatori ex art. 37 LEspr l'onere di informare immediatamente, dopo aver ricevuto l'avviso personale, i loro conduttori o affittuari al riguardo (cfr. Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n. 1100).

E. 2.2.4

Giusta l'art. 18f cpv. 1 Lferr, chi ha qualità di parte secondo le prescrizioni della PA o della LEspr può, durante il termine di deposito dei piani, fare opposizione presso l'autorità

competente. Se non fa opposizione, è escluso dal seguito della procedura. L'art. 18f cpv. 2 Lferr precisa che, nel medesimo termine, vanno inoltre sollevate tutte le obiezioni relative al diritto d'espropriazione e tutte le domande di indennità o di prestazioni in natura. Tale principio è analogamente ripreso dagli artt. 35, 36 e 37 LEspr. Il termine di opposizione e di notifica delle pretese espropriative di cui all'art. 18f cpv. 1 e 2 Lferr è un termine legale e, come tale, è perentorio. Orbene, la perenzione implica la perdita di un diritto, allorché il suo detentore omette di compiere un atto nel termine impartito (cfr. [tra le tante] sentenze del TAF A-1586/2013 del 23 luglio 2014 consid. 7.3.1; A-6547/2011 del 22 ottobre 2013 consid. 4.2.2; altresì Bovay, op. cit., pag. 435). Ne discende che - su riserva degli artt. 39 - 41 LEspr - le notifiche tardive sono irricevibili dinanzi alle autorità competenti.

E. 2.2.5

Per essere riconosciuti in quanto parti alla procedura d'approvazione dei piani e a quella espropriativa, i conduttori e gli affittuari hanno dunque l'obbligo di notificare le loro pretese di indennizzo presentando tempestiva opposizione ai sensi dell'art. 37 LEspr (cfr. DTF 116 Ib 336 consid. 3b; sentenza del TF 1C_466/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 1.1; Hess/Weibel, op. cit., n. 3 seg. ad art. 78 LEspr) nonché dell'art. 18f cpv. 1 e 2 Lferr. In particolare, in virtù dell'art. 23 cpv. 2 LEspr, i conduttori (art. 253 segg. CO) e gli affittuari (art. 275 segg. CO) possono, anche se i loro diritti non sono annotati nel registro fondiario, pretendere il risarcimento integrale del danno derivante per essi dall'estinzione anticipata dei contratti di pigione e d'affitto da loro conclusi anteriormente all'inizio della procedura d'espropriazione (cfr. DTF 106 Ib 241 consid. 4; sentenze del TF 1C_466/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 1.1; 1C_69/2014 del 23 giugno 2014 consid. 2.3; cfr. Hess/Weibel, op. cit., n. 13 segg. ad art. 23 LEspr; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n. 1187 segg.; Eggs, op. cit., n. 685 segg.). Qualora i conduttori e gli affittuari non presentino tempestiva opposizione, gli stessi sono esclusi dal prosieguo della procedura d'approvazione dei piani e di quella espropriativa (cfr. art. 18f cpv. 1 Lferr). In tal caso, essi non sono più abilitati ad avanzare pretese di indennizzo espropriativo e a contestare eventuali misure di natura espropriativa, quale l'anticipata immissione in possesso (cfr. sentenza del TF 1C_466/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 1.1).

E. 2.2.6

L'obbligo di notifica delle pretese di indennizzo incombe direttamente ai conduttori e agli affittuari, quali beneficiari di diritti personali, indipendentemente dal rispetto da parte del locatore dell'obbligo di comunicazione ai sensi dell'art. 32 LEspr. Nella procedura espropriativa, i locatori non fungono infatti da rappresentanti dei conduttori e degli affittuari né per quanto concerne l'annuncio delle pretese d'indennizzo, né per quanto concerne l'esercizio dei diritti di parte (cfr. Hess/Weibel, op. cit., n. 7 segg. ad art. 32 LEspr, n. 16 ad art. 23 LEspr; parimenti Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n. 1100). La responsabilità in merito alla tempestiva notifica delle pretese di indennizzo incombe dunque ai soli conduttori e affittuari.

E. 2.2.7

Peraltro, diversamente dall'art. 31 LEspr relativo all'obbligo di notifica incombente all'espropriante, l'art. 32 LEspr non prevede alcuna conseguenza in caso mancato ossequio di tale obbligo da parte del locatore (cfr. Hess/Weibel, op. cit., n. 7 segg. ad art. 32 LEspr). L'eventuale violazione dell'obbligo di notifica da parte del locatore non è imputabile all'espropriante, bensì al solo locatore. Di conseguenza, le eventuali richieste di

risarcimento in rapporto all'esecuzione di un'espropriazione non notificata loro per tempo dal locatore - segnatamente la rescissione prematura del contratto di pigione o di affitto, rispettivamente gli impedimenti all'uso conforme dei locali in questione -, vanno rivolte nei confronti di quest'ultimo dinanzi alle competenti autorità civili, e non amministrative (cfr. in particolare, sentenza del TAF A-6969/2011 del 12 aprile 2012 consid. 3.2 in merito all'indennizzo in caso di scioglimento prematuro di un contratto di locazione). Le conseguenze economiche, derivanti dal mancato coinvolgimento dei conduttori e degli affittuari nella procedura di espropriazione in ragione della violazione da parte del locatore del suo dovere d'informazione ex art. 32 LEspr, esulano infatti dal potere di apprezzamento del Tribunale amministrativo federale.

E. 2.3.1

In concreto, i ricorrenti sono destinatari delle tre decisioni impugnate dinanzi allo scrivente Tribunale e al momento dell'inoltro dei loro tre ricorsi disponevano altresì di un interesse legittimo al loro annullamento ai sensi dell'art. 48 cpv. 1 PA, nella misura in cui l'esecuzione dell'anticipata immissione in possesso, implica che gli stessi debbano a sgomberare e a lasciare lo stabile ove è ubicato il loro esercizio pubblico (cfr. consid. 2.1.3.1 del presente giudizio). Se il danno, in quanto perdita ai sensi dell'art. 78 cpv. 1 LEspr, provocato ai ricorrenti a causa dell'ordine di sgombero sembra poi essere in apparenza dato, lo è un po' meno dal punto di vista del contratto di locazione, nella misura in cui lo stesso è stato rescisso dalle parti interessate (comproprietarie dello stabile) e che - a prescindere dall'espropriazione e del conseguente ordine di sgombero pronunciato a favore della controparte (espropriante) - i ricorrenti erano (e sono tutt'ora) tenuti a lasciare e sgomberare i locali dello stabile da essi locato, entro il termine di disdetta, rispettivamente entro il termine che verrà stabilito dalla competente autorità civile, ove è attualmente pendente la procedura di contestazione della disdetta (cfr. consid. 2.1.3.2 e sub. lett. B del presente giudizio). In altri termini, l'esistenza di un nesso causale naturale e adeguato tra il danno asserito dai ricorrenti e l'espropriazione del fondo è qui dubbia (cfr. consid. 2.1.3.2 del presente giudizio). Peraltro, la questione a sapere se di fatto i ricorrenti dispongano o meno tutt'ora di un interesse attuale al mantenimento del ricorso, tenuto conto della imminente - se non già eseguita - demolizione dello stabile in questione e dello sgombero dei locali attuato dai ricorrenti (cfr. scritti 22 dicembre 2015 e 28 aprile 2016 dei ricorrenti), può qui rimanere aperta.

E. 2.3.2

Ciò premesso, occorre ancora verificare se i ricorrenti soddisfano l'ultimo requisito, ovvero quello di aver partecipato alla procedura d'approvazione dei piani del progetto ferroviario denominato « prolungamento binario 36 tratta Bellinzona - Giubiasco », avanzando delle pretese di indennizzo mediante tempestiva opposizione ai sensi dell'art. 37 LEspr e dell'art. 18f cpv. 1 Lferr (cfr. consid. 2.2.5 del presente giudizio). Sennonché, da un esame degli atti dell'incarto - segnatamente della decisione di approvazione dei piani dell'11 maggio 2015 (cfr. allegato all'atto n. 1 dell'incarto prodotto dalla CFS) e dalle tre decisioni in questione una tale opposizione non risulta affatto. Tale presupposto non è neppure stato esaminato dall'autorità inferiore nelle tre decisioni in questione. Gli stessi ricorrenti, invitati con ordinanza 15 marzo 2016 dallo scrivente Tribunale ad esprimersi in merito alla loro legittimazione ricorsuale non hanno poi apportato elementi di fatto atti a comprovare tale evenienza (cfr. in particolare, osservazioni 28 aprile 2016 dei ricorrenti). Orbene, in assenza di una tempestiva opposizione già allo stadio della procedura d'approvazione dei piani, si

deve ritenere che i ricorrenti non hanno acquisito la qualità di parte alla predetta procedura, perdendo di fatto il diritto di intervenire dinanzi alla CFS nello stadio successivo, e meglio, nella procedura relativa all'anticipata immissione in possesso richiesta dall'espropriante, ovvero le FFS (cfr. consid. 2.1.3.3 e 2.2.5 del presente giudizio). Le richieste avanzate dinanzi alla CFS dai ricorrenti anziché essere respinte, andavano pertanto dichiarate irricevibili (cfr. consid. 2.1.4 del presente giudizio).

E. 2.3.3

In tali circostanze, così come già sancito dal Tribunale federale con sentenza 1C_466/2015 del 28 ottobre 2015, lo scrivente Tribunale giunge alla conclusione che i ricorrenti non sono neppure legittimati a ricorrere avverso le tre decisioni emanate dalla CFS dinanzi ad esso. Il solo fatto ch'essi siano intervenuti quali « parti interessate » unicamente nella fase dell'anticipata immissione in possesso dinanzi alla CFS non consente di riconoscere loro la legittimazione a ricorrere in questa sede come parti principali giusta l'art. 78 cpv. 1 LEspr, in relazione con l'art. 87 cpv. 2 LEspr (cfr. citata sentenza del TF, consid. 1.2). In tale evenienza - a prescindere dall'esame delle censure sollevate dai ricorrenti in merito alla competenza della CFS e alla legalità dell'estensione dell'espropriazione concordata tra le FFS (espropriante) e le parti interessate (locatrici, comproprietarie e espropriate) - i tre ricorsi risultano irricevibili, sicché lo scrivente Tribunale non può entrare nel merito al riguardo (cfr. consid. 2.1.4 del presente giudizio).

E. 2.3.4

Che la mancata opposizione sia legata o meno alla violazione da parte delle locatrici - comproprietarie dello stabile ove è ubicato il « Y. _____ » e qui parti interessate - del loro dovere di informazione ai sensi dell'art. 32 LEspr, nulla muta a tale conclusione, i ricorrenti essendo tenuti ex lege a notificare personalmente e tempestivamente le proprie pretese d'indennizzo dinanzi all'autorità d'approvazione dei piani (cfr. consid. 2.2.6 del presente giudizio). Gli eventuali danni economici derivanti dall'esecuzione dell'anticipata immissione in possesso sfuggono all'esame dello scrivente Tribunale, sicché spetterà semmai ai ricorrenti rivolgersi alle competenti autorità per eventualmente fare valere le loro pretese di risarcimento nei confronti delle locatrici, rispettivamente dell'espropriante (cfr. consid. 2.2.7 del presente giudizio).

E. 2.3.5

In conclusione, visto tutto quanto suesposto, se ai ricorrenti potrebbe essere loro riconosciuta la qualità ricorsuale dinanzi al Tribunale amministrativo federale ai sensi dell'art. 48 cpv. 1 PA, tuttavia ciò non è il caso dal punto di vista dell'art. 78 cpv. 1 LEspr (lex specialis): non solo i ricorrenti non hanno partecipato alla procedura d'approvazione dei piani del progetto ferroviario in oggetto ai sensi dell'art. 37 LEspr e dell'art. 18f cpv. 1 Lferr, omettendo di presentare una tempestiva opposizione con pretese d'indennizzo, ma neppure possono validamente avvalersi di un danno (o di una perdita), lo stesso non essendo da loro minimamente comprovato, nella misura in cui i ricorrenti erano - e sono tutt'ora - in ogni caso tenuti a sgomberare i locali dello stabile ubicato sulla particella n. (...) RFD del Comune di X. _____ in ragione della rescissione del contratto di locazione da parte delle parti interessate, comproprietarie del predetto fondo (cfr. consid. 2.1.3.2 e 2.3.1, sub lett. B del presente giudizio). Ne discende che, in mancanza del presupposto processuale della legittimazione ricorsuale, lo scrivente Tribunale non entra nel merito dei tre ricorsi presentati dai ricorrenti avverso alle tre decisioni della CFS, che vanno qui dichiarati

irricevibili (cfr. consid. 2.1.4 del presente giudizio). Ciò sancito, poiché i ricorrenti non hanno partecipato alla procedura d'approvazione dei piani del progetto ferroviario in oggetto, è qui doveroso precisare che l'autorità inferiore - in qualità di CFS - non avrebbe poi dovuto riconoscere ai ricorrenti la qualità di parte e dunque coinvolgerli nell'ambito della procedura di anticipata immissione in possesso richiesta dalla controparte, qui parte espropriante (cfr. consid. 2.1.4 del presente giudizio).

E. 3

Nel contesto della presente vertenza, la questione delle spese e delle ripetibili è regolata dagli artt. 114 e segg. LEspr (cfr. [tra le tante] sentenza del TAF A-6674/2014 del 7 dicembre 2015 consid. 9 con i numerosi rinvii). Giusta l'art. 116 cpv. 1 LEspr, le spese e le ripetibili sono di regola poste a carico dell'espropriante. Se le conclusioni dell'espropriato vengono respinte totalmente, si può procedere ad una diversa ripartizione. In ogni caso, le spese provocate inutilmente sono addossate a chi le ha cagionate. Nella fattispecie, le spese processuali, fissate a 2'000 franchi sono poste a carico della controparte (qui parte espropriante). Non ci sono tuttavia motivi di accordare un'indennità a titolo di ripetibili ai ricorrenti, qui totalmente soccombenti (cfr. sentenze del TF 1E.20/2005 del 16 maggio 2006 consid. 4; 1E.1/2006 del 12 aprile 2006 consid. 11, 1E.16/2005 del 14 febbraio 2006 consid. 6; [tra le tante] sentenza del TAF A-6674/2014 del 7 dicembre 2015 consid. 9 con i numerosi rinvii). Si giustifica per contro la concessione alle parti interessate - qui patrocinata - di un'indennità a titolo di ripetibili pari a 2'000 franchi. Anche tale importo è messo a carico della controparte. (il dispositivo è indicato alla pagina seguente)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.